



Il Prefetto della Provincia dell'Aquila

A R E A III

Vista la richiesta acquisita al prot. n. 67822 del 30 novembre 2023, con la quale il Presidente della ASD “Bike Marathon Gran Sasso d’Italia” con sede a Martinsicuro (TE) ha chiesto alla Provincia l’autorizzazione allo svolgimento della 6^a edizione della manifestazione ciclistica riservata alle categorie amatoriali denominata **“Bike Marathon Gran Sasso d’Italia”**, in programma domenica **30 giugno 2024** con partenza ed arrivo in località Fonte Cerreto, e ha chiesto a questo Ufficio la sospensione della circolazione lungo il percorso di gara di cui alla cronotabella e alla tabella di marcia allegate al presente provvedimento, percorso che interessa questa provincia relativamente ai Comuni di L’Aquila, Castel del Monte, Calascio, Ofena, Santo Stefano di Sessanio e Villa S. Lucia degli Abruzzi, percorrendo la S.R. 17 bis e la S.P. 7;

Vista la nota Categ. A.4/Gab., acquisita al prot. n. 32258 del 4.6.2024, con la quale la Questura dell’Aquila ha espresso, per i profili specifici di ordine e sicurezza pubblica, il nulla osta;

Vista la nota prot. 91/25-4-2024, acquisita al prot. n. 28945 in data 20.5.2024, con la quale il Comando Provinciale dei Carabinieri, valutati gli elementi forniti al riguardo anche dalle competenti Stazioni dell’Arma, ha rappresentato che non emergono situazioni ostative alla temporanea sospensione del traffico veicolare lungo il percorso stradale interessato dalla manifestazione ciclistica in argomento;

Vista la nota prot. 21312 del 20.5.2024, acquisita al protocollo n. 29085 in pari data, con la quale la Sezione Polizia Stradale di L’Aquila ha espresso parere favorevole alla sospensione del traffico veicolare, con le stesse collaudate tempistiche adottate per la 5^a edizione del 2023;

Visto il provvedimento prot. 12913 del 27.5.2024, acquisito al prot. n. 30674 in pari data, che forma parte integrante del presente decreto, con il quale l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila – Settore Viabilità – ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione in parola, a condizione che vengano osservate le prescrizioni in esso indicate;

Viste le risultanze della riunione svoltasi in Prefettura il 31.5.2024, nella quale sono stati esaminati gli aspetti connessi allo svolgimento della 6^a edizione della “Bike Marathon Gran Sasso d’Italia”;

Viste le note, agli atti dell’Ufficio, con le quali i Comuni di Calascio, Castel del Monte, Ofena, Santo Stefano di Sessanio e Villa Santa Lucia degli Abruzzi, hanno espresso il proprio nulla osta allo svolgimento della gara ciclistica in argomento;

Richiamata la circolare 300/STRAD/1/0000008933 del 21.3.2024 con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato rammenta *“ferma restando che ciascuna autorità competente adotti un proprio provvedimento, deve essere garantito, nell’ambito territoriale della medesima provincia, il coordinamento e il raccordo di tutti i provvedimenti da adottare. Tale funzione è esercitata dal Prefetto”*;

Viste le ordinanze, conservate agli atti d’ufficio, con le quali i Sindaci dei Comuni di Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio e Villa Santa Lucia degli Abruzzi, interessati al passaggio della competizione hanno disciplinato la circolazione stradale sui tratti di strada di competenza;

Viste le direttive impartite dal Ministero dell’Interno con circolari n. 300/A/10164/19/116/1 del 27.11.2019 e 300/A/6989/20/116/1/1 del 29.9.2020 concernente l’ordinanza di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell’art. 9, comma 7 bis cds;



Il Prefetto della Provincia dell'Aquila

A R E A III

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover disporre, ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara ricadente nel territorio di questa Provincia;

Visti gli articoli 6 e 7 e 9 del D.L. vo 30.4.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada);

O R D I N A

la sospensione temporanea della circolazione per **domenica 30 giugno 2023** per lo svolgimento della 6^a edizione della manifestazione ciclistica riservata alle categorie amatoriali denominata “**Bike Marathon Gran Sasso d’Italia**”, lungo i tratti di strada fuori dai centri abitati sul percorso di gara di cui alla cronotabella e alla tabella di marcia allegate al presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso, **ad esclusione di Località Fonte Cerreto – Bivio Campo Imperatore S.R. 17 bis ove la chiusura è prevista dalle ore 6.30 alle ore 12.15**, la sospensione della circolazione avrà durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, nel rispetto della cronotabella allegata, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “*Inizio gara ciclistica*” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “*Fine gara ciclistica*”.

Ai fini dell’art. 8 punto 3 del “Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada” del 27 novembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni *si considerano in gara i concorrenti, muniti di regolare numero o di altro contrassegno identificativo rilasciato dagli organizzatori, che non abbiano, rispetto all’ultimo concorrente previsto nella cronotabella allegata dagli organizzatori, un ritardo incolmabile superiore a 15 minuti.*

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

D I S P O N E

gli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del richiamato Nuovo Codice della Strada sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte nonché di quelle stabilite nell’autorizzazione allo svolgimento della competizione e di intensificare la vigilanza sui tratti di strada interessati alla competizione.



Il Prefetto della Provincia dell'Aquila

A R E A III

L'organizzazione della manifestazione è tenuta a predisporre un idoneo servizio, a mezzo di proprio personale munito di adeguati segni di riconoscimento.

A tal fine, come previsto dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche “gli organizzatori devono rivolgere istanza di scorta ad uno degli organi di polizia stradale indicati dall’art. 12 del Codice della strada”, da individuare, per la manifestazione in argomento, nella Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato.

L'organizzazione e i Comuni interessati predisporranno un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione della circolazione; dovranno, altresì, predisporre idonea segnaletica indicante le deviazioni del traffico; la segnaletica non dovrà in alcun modo essere sovrapposta a quella stradale esistente né potrà essere installata in modo da arrecare danno alla strada e sue pertinenze e dovrà essere immediatamente rimossa dopo lo svolgimento della competizione.

Gli organizzatori, prima dello svolgimento della competizione dovranno effettuare una ricognizione completa del percorso, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze della competizione stessa e provvedere, eventualmente, alla bonifica dello stesso da materiali o ostacoli (cassonetti, cantieri edili ecc.) che potrebbero intralciare il percorso degli atleti e, ove necessario, alla illuminazione delle gallerie.

I Sindaci interessati dovranno curare la massima pubblicità della presente ordinanza, avvalendosi degli idonei mezzi di informazione e stampa.

I Sindaci devono altresì provvedere a informare i gestori dei servizi di trasporto delle limitazioni alla circolazione derivanti dalla presente ordinanza e di fornire adeguata e tempestiva informazione, anche attraverso le associazioni di categoria, agli allevatori insistenti lungo il percorso di gara, di prestare ogni accortezza per evitare che animali vaganti interferiscano sul tracciato della manifestazione.

Il presente provvedimento è notificato alle Forze di Polizia e alle Polizie Municipali/Locali per la sua esecuzione e a tutti gli Enti interessati.

L'Aquila, data del protocollo

Il Prefetto
Giancarlo Di Vincenzo

- Questura
- Comando Provinciale Carabinieri
- Sezione Polizia Stradale
- Amministrazione Provinciale Settore Viabilità
- Comune di L'Aquila
- Comune di S. Stefano di Sessanio
- Comune di Calascio
- Comune di Castel del Monte
- Comune di Ofena
- Comune di Villa S. Lucia degli Abruzzi
- ASD Bike Marathon Gran Sasso